



COMUNE DI SAN NICOLA DA CRISSA
Provincia di Vibo Valentia

Area Amministrativa

Via Fiorentino n° 35 – 89821 San Nicola da Crissa
Tel. 0963-73013 – Fax 0963-73413 –

email: protocollo@comune.sannicoladacrissa.vv.it

Pec: protocollo.sannicoladacrissa@asmepec.it

Prot. n. 248 del 15.02.2022

Ord. n. 10 del 14.02.2022

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, SANIFICAZIONE LOCALI PER EMERGENZA DA COVID-19, PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2022.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO l'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologica, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei D.L. n. 19 e 33 del 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria adottate per l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO le diverse comunicazioni di tamponi positivi trasmessi dalla locale Farmacia e che ha visto interessati diversi alunni del plesso scolastico di questo comune;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra, nella giornata di oggi 14 febbraio, è stato effettuato uno screening preventivo sulle intere classi interessate e dal quale sono emersi ulteriori casi di positività che riguardano alunni e docenti;

RITENUTO che si rende necessario procedere ad una adeguata sanificazione dei locali dell'intero plesso scolastico per salvaguardare la salute pubblica e riprendere le lezioni in sicurezza;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI QUESTO COMUNE, PER IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2022 PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CITTADELLA SCOLASTICA.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

- che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
 - b) sia comunicata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Vallelonga;
 - c) sia comunicata al Prefetto di Vibo Valentia e al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Nicola da Crissa.

Dalla Residenza Municipale, 15.02.2022

IL SINDACO

Giuseppe CONDELLO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*